

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, N. 95
Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane.
BURA n. 18 del 28 giugno 2000

TITOLO I
FINALITÀ E NORME GENERALI

Art. 1
(Finalità generali ed ambito di applicazione)

1. La Regione Abruzzo assume tra i propri obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio montano, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ivi residente ed investe adeguate risorse finanziarie a beneficio dell'intera comunità regionale.
2. La Regione favorisce intese con le Regioni appenniniche, con lo Stato e con l'Unione Europea e contribuisce alla promozione di politiche comuni finalizzate allo sviluppo delle zone montane ed alla nascita del distretto rurale d'Europa.
3. La presente legge, in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea e con la normativa statale, disciplina gli interventi ordinari e speciali per il territorio montano della Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà ed in coordinamento istituzionale con il sistema delle autonomie locali.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge trovano applicazione nei territori dei Comuni, compresi interamente o parzialmente nell'ambito delle Comunità Montane.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ove non diversamente specificato nei successivi articoli, si intende per:
 - a) Comunità Montane, gli Enti Locali riordinati con la Legge Regionale n. 92 del 6/12/1994;
 - b) Comuni montani, i Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di una Comunità Montana;
 - c) Ambito montano o zona montana, la parte del territorio regionale compresa nel perimetro delle Comunità Montane e quella individuata ai sensi dell'art. 28, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3
(Soggetti istituzionali attuatori)

1. I soggetti istituzionali attuatori della presente legge sono le Comunità Montane, i Comuni montani e le Province, nonché, per quanto di rispettiva competenza, il Consiglio Regionale e la Giunta regionale.
2. Sono fatte salve le competenze dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, istituiti con legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dei Consorzi di Bonifica presenti nel territorio della Regione.

Art. 4
(Esercizio associato di funzioni)

1. Ai sensi della normativa nazionale e regionale, le Comunità Montane, anche in consorzio tra loro, promuovono l'esercizio associato di funzioni di competenza comunale.
2. Nell'ambito montano della Regione, spetta alle Comunità Montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o di quelle ad esse delegate, nonché la gestione associata di servizi comunali nei settori di competenza.
3. I Comuni possono delegare alle Comunità Montane le più ampie funzioni per lo svolgimento di attività di interesse generale, per la realizzazione di opere di competenza comunale, per la progettazione e l'attuazione di interventi di carattere sovracomunale.
4. Per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, le Comunità Montane possono, altresì, promuovere accordi di programma ai sensi della normativa vigente.
5. Le Province possono delegare alle Comunità Montane le funzioni loro attribuite dalla Regione e subdelegare le funzioni delegate, laddove è da ritenersi conveniente lo svolgimento a livello sovracomunale.

Art. 5
(Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge il "Fondo regionale per la montagna", istituito con la Legge Regionale n. 134 dell'1/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal "Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali" di seguito denominato semplicemente Fondo.

2. Le risorse economiche del Fondo hanno valore aggiuntivo rispetto ai contributi ordinari corrisposti alle Comunità Montane.
3. Le dotazioni del Fondo sono costituite dalle seguenti disponibilità:
 - a) la quota di competenza regionale del Fondo Nazionale per la Montagna di cui all'art. 2 della legge 97/1994;
 - b) gli stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio, tra i quali una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni in materia di caccia, pesca e raccolta dei tartufi, e comunque in misura non inferiore a lire 4.000 milioni;
 - c) eventuali ulteriori finanziamenti specificatamente destinati allo sviluppo della montagna derivanti dai trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione Europea.
4. Le risorse finanziarie del Fondo sono ripartite nel modo seguente:
 - a) il 90% è assegnato alle Comunità Montane per l'attuazione degli interventi speciali previsti e disciplinati dalla presente legge e dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97;
 - b) il 5% è destinato per il finanziamento dei progetti pilota di cui al successivo art. 48;
 - c) il 5% è destinato all'istituzione ed alimentazione di un fondo speciale presso la FIRA o altro istituto finanziario, finalizzato al sostegno economico di attività produttive, di servizio o di riantropizzazione del territorio montano.
5. La quota del Fondo di cui al comma 4 lettera a), è ripartito tra le Comunità Montane secondo i seguenti criteri:
 - a) il 20% in parti uguali tra tutte le Comunità Montane;
 - b) il 20% in proporzione alla popolazione residente in ambito montano risultante al 31 dicembre del penultimo anno;
 - c) il 20% in proporzione alla superficie territoriale di ogni Comunità Montana;
 - d) il 20% in proporzione all'indice di spopolamento accertato sulla base dei dati della popolazione riferiti agli ultimi due censimenti;
 - e) il 10% in base alle classi di età secondo l'indice di dipendenza formulato come rapporto intercorrente tra la somma della popolazione di età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 14 anni e la popolazione in età lavorativa secondo i dati riferiti al penultimo anno precedente;
 - f) il 10% in base a criteri perequativi, stabiliti dalla Giunta regionale, tendenti a riequilibrare le situazioni di maggiore svantaggio socio-economico tra le Comunità Montane, come risultanti dalla classificazione di cui all'art. 6.
6. Con provvedimento di assegnazione da parte del Servizio regionale competente per materia, la parte del Fondo relativa alla lettera a) del comma 4 finanzia, in ciascuna Comunità Montana, in tutto o in parte:
 - a) Gli investimenti, ivi compresi quelli di iniziativa privata, approvati della Comunità Montana, configurabili come interventi di competenza delle Comunità Montane, previsti nei Piani di sviluppo socio economici, ovvero in programmi o progetti approvati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni;
 - b) Gli interventi inerenti l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata di servizi;
 - c) I progetti di sviluppo di interesse sovracomunale, nonché le relative spese generali indicate nei progetti, nei limiti indicati dalla Giunta Regionale;
 - d) Le spese necessarie alla elaborazione dei progetti di massima, il loro perfezionamento in progetti esecutivi;
 - e) La redazione e l'aggiornamento del Piano di sviluppo socio economico e degli eventuali atti accessori;
 - f) Le quote di cofinanziamento poste a carico delle Comunità Montane per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario, statale, regionale ovvero di altri Enti Locali;
 - g) La concessione di forme di incentivazione ai residenti nel territorio montano per la compensazione degli svantaggi;
 - h) Le iniziative, i programmi e le attività ricomprese nella presente legge.
7. Le Comunità possono destinare una quota non superiore al 40% delle risorse loro assegnate, derivanti dall'attribuzione prevista al comma 3, lettera b) del presente articolo, a valere quindi sulle risorse regionali costituenti il Fondo, per la copertura delle spese correnti derivanti dallo svolgimento delle funzioni e delle deleghe conferite.
8. La Regione definisce annualmente le leggi di spesa sulle cui disponibilità è definita una priorità a favore del territorio montano. La priorità opera per entità non inferiori:
 - a) al 30% per gli interventi in materia di agricoltura e forestazione, ambiente, ecologia, energia, trasporti e viabilità, urbanistica e territorio, turismo, artigianato, piccola e media industria;
 - b) al 20% per i rimanenti settori.
9. Le percentuali definite al comma 8 sono calcolate al netto dei contributi regionali ordinari corrisposti alle Comunità Montane. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Consulta per la Montagna di cui al successivo art. 51, può proporre una riduzione delle quote sopra previste sulle singole leggi di spesa, purché adeguatamente motivate.
10. Con provvedimento della Giunta Regionale è disciplinata la natura del fondo speciale previsto alla lettera c) del comma. 4 e gli interventi che possono beneficiare delle provvidenze recate dal fondo stesso.
11. Il Consiglio Regionale, decorsi tre anni e su proposta della Giunta Regionale, accertato il recupero del deficit strutturale ed infrastrutturale delle zone montane rispetto alla generalità del territorio abruzzese secondo parametri di confronto quantificabili per settore, delibera in riduzione rispetto alle percentuali minime come sopra determinate, anche in modo diversificato per ciascun settore, ovvero conferma le percentuali per il successivo triennio.

Art. 6
(Classificazione del territorio montano)

1. La Giunta Regionale, sentiti la Commissione Consiliare competente, l'Unione delle Province Abruzzesi, l'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, stabilisce i criteri e definisce i parametri per l'individuazione delle zone che presentano maggiori svantaggi naturali e socioeconomici in ambito montano.
2. I criteri per la delimitazione delle aree omogenee devono tenere conto della dimensione del Comune sia territoriale sia demografica, della densità di popolazione, dell'indice di spopolamento, dell'indice di ruralità, dell'altimetria del capoluogo, del livello dei servizi e delle attività extra agricole ivi comprese quelle turistiche, dell'indice di percorrenza della strada principale che collega al capoluogo di provincia o comunque ad un centro capoluogo di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti oltre ad eventuali ulteriori parametri, definiti dal Comitato, idonei a definire il principio di marginalità sociale ed economica.
3. Le Comunità Montane, nei 120 giorni successivi alla definizione dei criteri operata dalla Giunta Regionale, applicando i parametri riconosciuti validi per tutto il territorio montano abruzzese, provvedono alla classificazione dei rispettivi territori nelle seguenti tre zone omogenee:
 - a) Area "A" corrispondente ai Comuni con alta marginalità;
 - b) Area "B" corrispondente ai Comuni con media marginalità;

- c) Area "C" corrispondente ai Comuni con bassa marginalità.
4. La classificazione di cui al comma 3 è trasmessa alla Giunta Regionale, alla Provincia competente ed ai Comuni che compongono la Comunità Montana. Le Comunità Montane aggiornano con cadenza triennale la classificazione del territorio di loro competenza, secondo i parametri e i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, tenendo conto delle trasformazioni intervenute.
5. I benefici previsti dalla presente legge, per le attività di tutela e gestione del patrimonio forestale e per l'agricoltura di montagna, si applicano indistintamente su tutto il territorio montano a prescindere dalla classificazione di cui al comma 3.

TITOLO II

AZIONI ED INTERVENTI NEL SISTEMA ECONOMICO E TERRITORIALE

Art. 7

(Obiettivi generali in campo economico e territoriale)

1. La Regione considera la tutela e lo sviluppo economico del territorio montano obiettivo prioritario delle azioni da attivare, al fine di garantire le migliori condizioni di vivibilità alle popolazioni ivi residenti.
2. L'obiettivo di cui al comma 1 è perseguito mediante:
 - a) l'attivazione di strumenti legislativi, anche derogatori della normativa ordinaria, e la creazione di forme di monitoraggio delle trasformazioni territoriali;
 - b) la corresponsione di incentivi all'insediamento ed al mantenimento della popolazione in ambito montano;
 - c) l'attivazione di misure straordinarie per garantire lo sviluppo economico e l'innalzamento del reddito e delle condizioni di vita dei residenti in ambito montano;
 - d) la realizzazione di interventi di sviluppo del sistema dei trasporti, della viabilità e delle comunicazioni locali, nonché dei servizi di rete, delle infrastrutture rurali e delle attività di sostegno al sistema delle imprese collegate in rete.
3. L'economia montana deve accomunare nel processo di sviluppo, insieme alle attività agro-zootecniche e turistiche, quelle dall'artigianato tradizionale, del commercio e della piccola e media impresa, nel rispetto dei valori ambientali e delle consuetudini locali.
4. Le Comunità Montane, le Province ed i Comuni montani, sono i soggetti primari di garanzia degli obiettivi previsti al comma 1 ed a loro è demandata la realizzazione degli interventi, da svilupparsi unitamente ai criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di utilizzo delle deroghe recate dalla presente normativa.
5. Le Comunità Montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionali e provinciali secondo le modalità previste dalle leggi regionali vigenti.

Art. 8

(Piano di sviluppo socioeconomico)

1. Le Comunità Montane individuano nel Piano di sviluppo socioeconomico, di seguito definito Piano, e nel Programma Operativo Annuale di cui al successivo art. 10, le concrete forme di attuazione delle azioni previste dalla presente legge.
2. Il Piano ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale.
3. Il Piano ha la stessa durata temporale del Programma Regionale di Sviluppo. Al Piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità, purché in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali. Le Comunità Montane provvedono alla opportuna concertazione con gli Enti Parco e le Comunità del Parco prima dell'adozione del Piano.
4. Le Comunità Montane adottano o aggiornano il Piano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le eventuali spese per la redazione o l'aggiornamento del Piano possono trovare copertura nell'ambito delle dotazioni del Fondo.
5. Il Piano è adottato dal Consiglio della Comunità Montana con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Ente.
6. Il Piano, dopo l'adozione, è trasmesso alla Giunta Regionale, all'Amministrazione Provinciale ed ai Comuni che compongono la Comunità Montana.
7. Le procedure e gli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle variazioni e agli aggiornamenti del Piano.
8. Le Comunità Montane supportano i Comuni nella predisposizione delle progettazioni da ricomprendere all'interno del Piano e dei programmi pluriennali di intervento.
9. La mancata adozione ovvero il mancato adeguamento del Piano, nei termini stabiliti al comma 4, comporta una diminuzione dei trasferimenti derivanti dalla ripartizione del Fondo nella misura del 10%, con effetto dall'anno successivo alla avvenuta inadempienza e fino al superamento dell'inadempienza stessa.
10. Le quote non assegnate alle Comunità Montane, per effetto dell'inadempienza di cui al comma 9, sono destinate a finanziare i progetti pilota di cui all'art. 48 della presente legge.

Art. 9

(Carta di destinazione d'uso del territorio)

1. Le Comunità Montane possono provvedere alla redazione della Carta di destinazione d'uso del territorio, di seguito definita Carta, quale strumento di supporto operativo delle scelte contenute nel Piano di sviluppo socio-economico, anche avvalendosi degli strumenti urbanistici adottati dai Comuni che le costituiscono e degli strumenti di pianificazione provinciale e regionale.
2. Le eventuali spese per la redazione della Carta possono trovare copertura nell'ambito delle dotazioni del Fondo.

3. La Carta, oltre a consentire la lettura complessiva del territorio della Comunità Montana, individua le aree di particolare interesse agricolo, turistico e le zone di tutela ambientale. La Carta evidenzia le zone di rischio idrogeologico e valanghivo che determinano comunque situazioni di uso condizionato del territorio. La Carta individua le aree di interesse sovracomunale suscettibili di interventi tesi a migliorare la qualità della vita in ambito montano, nonché la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse della Comunità Montana o di più C